

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI
ANNO 2022
ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018

RISORSE STABILI

comma 1		IMPORTO
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPENSIVO DELLE P.O. ISTITUITE	€ 12.350,74
	DECURTAZIONE CONSOLIDATA	
	0,20 ALTE PROF.	€ 278,57
	TOTALE UNICO IMPORTO RISORSE	€ 12.629,31
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE	
	TOTALE FONDO PARTE STABILE	€ 12.629,31
Comma 2		
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:		
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. (dichiaraz. Congiunta n. 5 e delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2018)	Finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 332,80
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (dichiaraz. Congiunta n. 5 e delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2018)	Finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 377,78
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	Non è maggior spesa	€ 981,53
TOTALE RISORSE STABILI		€ 12.629,31
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO		€ 1.692,11
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO		€ 14.321,42
RISORSE VARIABILI		
Comma 3		
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (SPONSORIZZAZIONE)		
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE)		

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (incentivi codice appalti, compensi avvocatura, ecc.); (OLTRE FONDO Corte Conti sez. Autonomie 6/2018 e dich. Cong. n. 9)	RUP - CENSIMENTO	€ 5.161,37
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;		
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;		€ 0,00
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; (COMPENSI PER MESSI NOTIFICATORI)		€ 0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;		€ 0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; (EX ART. 15, CO. 2 CCNL 1.4.1999)		€ 911,07
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b); (EX ART. 15, CO. 5 CCNL 1.4.1999)		€ 1.418,47
TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO		€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI PREVISTE DA VARIE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO		€ 5.161,37
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 7.490,91
TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO		€ 2.329,54
TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTE A LIMITE 2016 (Totale parte stabile Euro 12.629,31 + Totale risorse variabili Euro 3.311,07)		€ 15.940,38
COSTITUZIONE DEFINITIVA		€ 21.812,33
Comma 4 (NOTE)		
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.		
Comma 5 (NOTE)		
5. Gli enti possono destinare apposite risorse:		
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;		
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).		